[200219]

Anno 2026

Sezione generale - Parte prima

DELIBERAZIONI

Comune di Avio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 28 settembre 2026, n. 44

Approvazione rettifica errore materiale di rappresentazione cartografica del P.R.G. del Comune di Avio ai sensi dell’art. 44, comma 3, della L.P. 15/2015

Continua >>>

COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione rettifica errore materiale di rappresentazione cartografica del PRG del Comune di Avio ai sensi dell'art. 44 comma 3 della L.P. 15/2015.

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di settembre alle ore 20:00 presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

FRACCHETTI IVANO	Sindaco	Presente
ANTONELLI SANDRO	Consigliere	Presente
CAMPOSTRINI CHIARA	Consigliere	Presente
CAMPOSTRINI DANIELE	Consigliere	Presente
CAVAZZANI LORENZA	Consigliere	Assente giustificato
CRISTOFORETTI ANDREA	Consigliere	Assente giustificato
DI COSTANZO LISA	Consigliere	Presente
FUGATTI PAMELA	Consigliere	Presente
FUMANELLI CLAUDIO	Consigliere	Presente
MARCHESE ANNA	Consigliere	Presente
PILATI MARCO	Consigliere	Assente giustificato
RUFFOLI SILVIA	Consigliere	Presente
SALVETTI ALVISE	Consigliere	Presente
SALVETTI MARINO	Consigliere	Presente
SECCHI FEDERICO	Consigliere	Presente
SEGARIZZI CAMILLA	Consigliere	Presente
ZAMPEDRI TULLIO	Consigliere	Presente
ZINELLI GIACOMO	Consigliere	Presente

PRESENTI: 15 ASSENTI: 3

È presente inoltre l'assessore esterno Giuliana Cristoforetti
Assiste il Segretario comunale dott. Luca Graiff
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Lisa Di Costanzo, nella sua qualità di presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.
In conformità delle disposizioni di cui all'art. 46 del Regolamento del Consiglio comunale, sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg.Chiara Campostrini e Silvia Ruffoli.

Relazione.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 72 del 20 gennaio 2023 è stata approvata la 11ª Variante generale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Avio, che ha adeguato lo strumento urbanistico ai contenuti e finalità della Legge provinciale per il Governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, al relativo Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg), nonché al Piano territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC) - piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, aggiornando la cartografia e la normativa delle previsioni del P.R.G. e introducendo nuove proposte urbanistiche relative al sistema insediativo-infrastrutturale, alla pianificazione dei centri storici, al Piano per la conservazione e valorizzazione del patrimonio tradizionale montano e al territorio aperto. Il piano ha inoltre verificato le previsioni urbanistiche soggette a pianificazione attuativa ed a vincoli preordinati all'esproprio, e ha provveduto a stralciare l'edificabilità di alcune aree destinate all'insediamento, ai sensi dell'articolo 45 della citata legge.

In fase di attuazione del P.R.G., in particolare in relazione alla necessità di un intervento urgente relativo ad un'attività zootecnica che ha subito un recente grave danno da incendio, l'Ufficio Tecnico del Comune ha evidenziato un'incongruenza, che può configurarsi come errore materiale, che interessa la disciplina urbanistica riferita alla p.ed. 2063 e a parte della p.f. 1056/2 in C.C. Avio, site in località Campiglio.

In particolare, con la prima adozione della Variante al P.R.G. di cui sopra, avvenuta con delibera del Commissario ad acta n. 1 di data 15.10.2019, l'ambito in parola, corrispondente alla p.ed. 2063 C.C. Avio, sul quale insistono due capannoni destinati a stalla ed un manufatto funzionale dell'azienda zootecnica proprietaria, era stato ricompreso nelle aree agricole di pregio di cui all'art. 50bis delle norme di attuazione del P.R.G.

In fase di seconda adozione del medesimo piano, avvenuta con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 04.08.2020, la destinazione urbanistica dell'area "agricola di pregio" è stata modificata in "altre aree agricole", prendendo atto dei contenuti del Piano Territoriale della Comunità (PTC) - stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali e alle aree di protezione fluviale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 06.09.2019, posto che lo stesso non ricomprendeva tale ambito tra le aree agricole di pregio.

Rispetto a tale variazione urbanistica dell'area da "area agricola di pregio" ad "altre aree agricole", in sede di Conferenza di Servizi, di data 24.03.2021, convocata al fine di verificare le interferenze delle previsioni urbanistiche introdotte con l'adozione definitiva del piano rispetto alla Carta di sintesi della pericolosità provinciale, il Servizio Foreste esprimeva "*parere negativo per le parti ad oggi* [ad allora] *boscate, chiedendo di ridelimitarle come tali*" o, in alternativa, di subordinare il mantenimento della nuova destinazione agricola alla "*conclusione dei lavori a seguito di autorizzazione al cambio coltura*". Il Servizio Geologico segnalava per quanto di propria competenza che l'area era esposta a una pericolosità da crolli rocciosi, e che pertanto "*ogni intervento deve essere realizzato ai sensi degli articoli 16 e 17 della Carta di sintesi della pericolosità*".

Al fine dell'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale, l'amministrazione comunale aveva recepito le indicazioni emerse in merito alle previsioni proposte, riducendo il perimetro della destinazione "altre aree agricole", introducendo la destinazione a bosco in corrispondenza dell'area indicata dal servizio foreste e assoggettando il compendio agricolo a uno "*specifico riferimento normativo*" che, facendo rinvio al comma 27 dell'articolo 7 delle norme di attuazione, dichiarava l'ambito "*inedificabile in quanto ricadente in area con penalità*". Tale modifica, sull’area che presentava criticità, ha assegnato una disciplina urbanistica non conforme a quanto disposto dagli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.) in merito alle aree a penalità APP e P3 della carta di sintesi della pericolosità.

L'ambito di variante n. 8.2, infatti, presentava (e presenta tuttora) parziali interferenze con

aree a penalità P3, P2 e APP della Carta di sintesi della pericolosità, che non escludono a priori l'edificabilità, ma che subordinano l'intervento edilizio all'esito di uno specifico studio di compatibilità secondo quanto disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18 delle norme di attuazione del P.U.P., relativi alle aree assoggettate a penalità media P3, bassa P2 e alle aree da approfondire APP.

Alla luce di tali considerazioni, appare errata l'apposizione dello specifico riferimento normativo presente sull'area, indicato dal cartiglio "c.27", dal momento che tale comma era stato introdotto in relazione ad altre aree con penalità che anche ai sensi della disciplina provinciale non potevano ammettere l'edificazione.

Posto che nel caso specifico, dunque, le previsioni della Carta di sintesi della pericolosità non escludono interventi edilizi, pur subordinandoli all'esito di uno specifico studio di compatibilità da allegare al progetto che "*analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni*", per l'area in esame appare invece corretta l'applicazione dello specifico riferimento normativo al comma 28 dell'articolo 7 delle norme di attuazione del P.R.G., che prescrive come "*in caso di nuovi interventi dovrà essere predisposto, in fase progettuale, uno studio che analizzi le criticità dell'area*".

In conclusione, si evidenzia in ogni caso che nel verbale n. 6 del 22 gennaio 2020 della Conferenza di pianificazione della PAT, trasmesso al Comune di Avio con nota prot. 1656 del 19.02.2020, ai fini della verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al P.U.P., non erano inserite prescrizioni ostative in merito alla richiamata variante n. 8.2 che modificava, tra la prima adozione e l'adozione definitiva della Variante al P.R.G., la destinazione dell'area in adeguamento al PTC entrato nel frattempo in vigore, e che il contributo del Servizio Geologico si configurava come "segnalazione" e non come prescrizione.

Si provvede dunque con il presente provvedimento a correggere il cartiglio presente sull'area, da "c.27" a "c.28", al fine di rendere evidente che, considerate le penalità presenti sull'area, le norme di attuazione del P.U.P. ammettono interventi edilizi, pur condotti in coerenza con la normativa provinciale dettata dalla Carta di sintesi della pericolosità, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020, le cui disposizioni tecniche sono state approvate in ultimo con deliberazione n. 1340 del 12 settembre 2025 della Giunta provinciale.

La correzione dell'errore materiale del cartiglio corrisponde a ragioni di legittimità per il ripristino della legalità urbanistica e coerenza del piano. È infatti primario interesse pubblico che gli strumenti urbanistici comunali siano perfettamente conformi e armonizzati con la normativa provinciale sovraordinata (P.U.P.). La stessa garantisce la certezza del diritto e corregge un evidente errore materiale di recepimento dei pareri della Conferenza dei Servizi.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la relazione illustrativa redatta dall'arch. Sara Sbetti del Servizio tecnico-urbanistico della Comunità della Vallagarina, acquisita a prot. dell'ente n. 7264 del 01.07.2026, completa delle modifiche cartografiche e allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

dato atto che l'art. 44 co. 3 della l.p. 15/2015 prevede espressamente che "*La correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione*";

dato atto che con il presente provvedimento non sono previste modifiche alle norme d'attuazione del P.R.G. in vigore;

verificato che le particelle interessate non sono assoggettate a vincolo di uso civico ai sensi della L.P. 6/2005;

ritenuta pertanto meritevole di approvazione la proposta di rettifica dell'errore di rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 44 comma 3 della L.P. 15/2015;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 29.12.2025, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso il parere favorevole senza osservazioni, reso in forma scritta ed inserito nella presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio interessato;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

Prima della votazione del presente punto all'ordine del giorno esce il Consigliere comunale Federico Secchi. I consiglieri presenti in aula al momento del voto sono n. 14.

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Chiara Campostrini e Tullio Zampedri), espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti accertati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati.

DELIBERA

1. di correggere, ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.P 04 agosto 2015 n. 15, la cartografia del vigente P.R.G., modificando, come meglio illustrato nella relazione illustrativa redatta dall'arch. Sara Sbetti del Servizio Tecnico-Urbanistico della Comunità della Vallagarina, acquisita agli atti e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in formato .pdf, il cartiglio relativo alla p.ed. 2063 C.C. Avio ed a parte della p.f. 1056/2 C.C. Avio, sostituendo l'attuale indicazione "c. 27" con l'indicazione "c. 28", entrambe riferite allo specifico riferimento normativo di cui all'art. 7 delle Norme di Attuazione del P.R.G.:

 elaborato firmato digitalmente e registrato al protocollo numero 7264 di data 01.07.2026, impronta (codice HASH) 8B283104BE0F07496A0B3C32FFB4473A97C217E0C38D764AC27B8DAAB1C1C39E
2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 6/2005, la rettifica in oggetto non prevede modifiche a beni gravati da uso civico;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 3, della L.P. 04 agosto 2015, n. 15;
4. di disporre, ai sensi della medesima norma, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione;

5. di demandare al Sindaco o al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento
6. di precisare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario entro 120giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Lisa Di Costanzo	*dott. Luca Graiff*
documento firmato digitalmente	*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

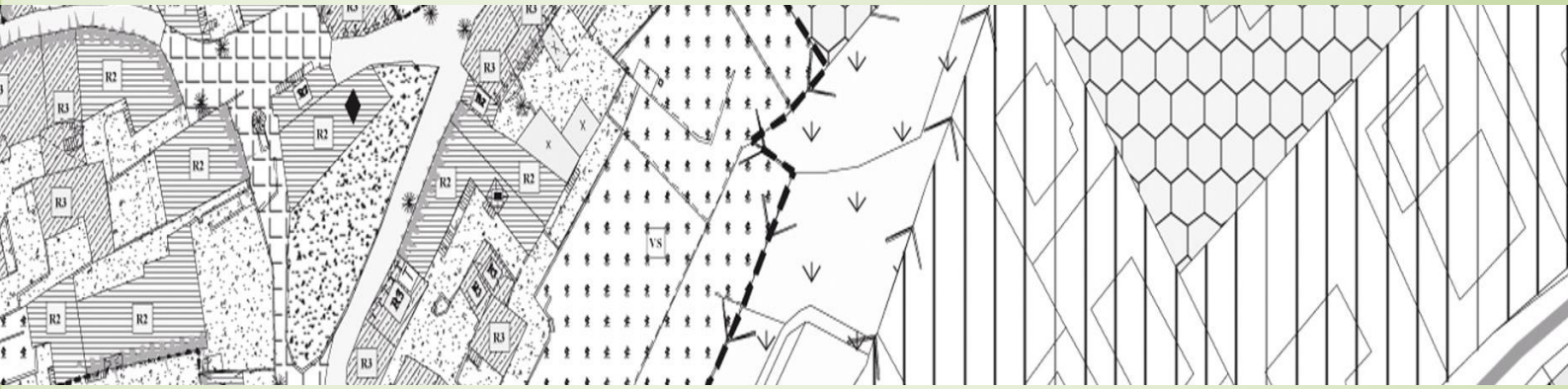
Alla presente deliberazione sono uniti:
- parere rilasciato ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Allegati parte integrante:

- **7265_Avio Errore materiale 2026 - Relazione Illustrativa.pdf.p7m** (impronta: **8B283104BE0F07496A0B3C32FFB4473A97C217E0C38D764AC27B8DAAB1C1C39E**)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

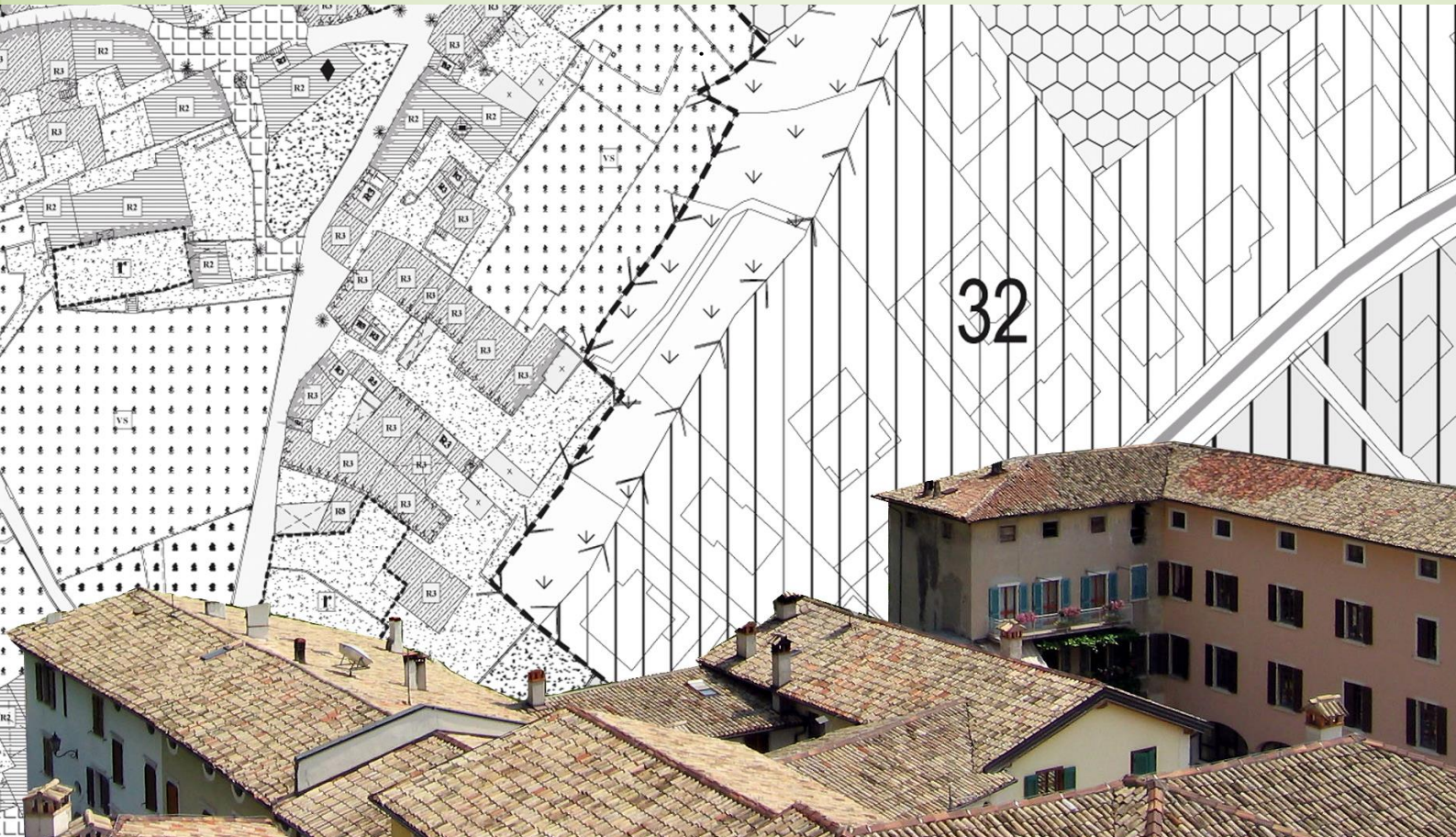
COMUNE DI AVIO



ERRORE MATERIALE
Ai sensi dell'art.44 comma 3 della L.P.15/2015

Relazione illustrativa

Giugno 2026



Comunità della Vallagarina
Comune di Avio

Ufficio Tecnico - Urbanistico della Comunità della Vallagarina

Gruppo di lavoro:

arch. Sara Sbetti
geom. Alessandra Simeoni
geom. Stefano Marcolini

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO

arch. Sara Sbetti

Adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. dd.

Trasmesso al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT in data

In vigore dal _____

Comunità della Vallagarina
Comune di Avio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 72 di data 20 gennaio 2023 è stata approvata la XI° Variante generale al PRG del Comune di Avio, che ha adeguato lo strumento urbanistico ai contenuti e finalità della Legge provinciale per il Governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, al relativo Regolamento urbanistico edilizio provinciale D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, nonché al Piano territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC) - piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, aggiornando la cartografia e la normativa delle previsioni del PRG e introducendo nuove proposte urbanistiche relative al sistema insediativo-infrastrutturale, alla pianificazione dei centri storici, al Piano per la conservazione e valorizzazione del patrimonio tradizionale montano e al territorio aperto. Il piano ha inoltre verificato le previsioni urbanistiche soggette a pianificazione attuativa e a vincoli preordinati all'esproprio, e ha provveduto a stralciare l'edificabilità di alcune aree destinate all'insediamento, ai sensi dell'articolo 45 della citata legge.

In fase di attuazione del PRG, in particolare in relazione alla necessità di un intervento urgente relativo ad un'attività zootecnica che ha subito un recente grave danno da incendio, l'Ufficio Tecnico del Comune ha evidenziato un'incongruenza, che può configurarsi come errore materiale, che interessa la disciplina urbanistica riferita alla p.ed.2063 e a parte della p.f. 1056/2 in CC Avio, site in località Campiglio.

Nel merito si evidenzia quanto segue.

Con la prima adozione della Variante al PRG di cui sopra, avvenuta con delibera del Commissario ad acta n. 1 di data 15.10.2019, l'ambito in parola, corrispondente alla p.ed.2063, sul quale insistono due capannoni destinati a stalla e un manufatto funzionale all'azienda zootecnica proprietaria, era stato ricompreso nelle *aree agricole di pregio* di cui all'art. 50bis delle norme di attuazione del PRG, senza tuttavia che tale modifica fosse evidenziata come tale nella documentazione di piano.

La documentazione relativa alla XI Variante al PRG adottata in prima istanza è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, che ha provveduto alla verifica dei contenuti di piano rispetto ai contenuti della pianificazione provinciale, provvedendo in fase istruttoria a convocare in data 22.01.2020 la Conferenza di servizi per

la valutazione delle modifiche urbanistiche proposte in relazione alla Carta di sintesi della pericolosità. Posto che la variazione sopra richiamata non era evidenziata come modifica da sottoporre ad istruttoria, in fase di valutazione della prima adozione della Variante al PRG essa non è stata esaminata nelle considerazioni di merito trasmesse nel verbale n. 6/2020 del 22.01.2020, pervenuto ad Avio al prot. n. 1656 del 19.02.2020.

In fase di seconda adozione della XI Variante al PRG, avvenuta con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 04.08.2020, la destinazione urbanistica dell'area agricola di pregio viene modificata in "altre aree agricole", prendendo atto dei contenuti del Piano territoriale della Comunità (PTC) del quale, con deliberazione n. 1343 della Giunta provinciale di data 06.09.2019, è stato approvato il Piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali e alle aree di protezione fluviale. Il PTC, infatti, non ricomprendeva l'ambito in oggetto nelle aree agricole di pregio.

Rispetto a tale variazione urbanistica dell'area da "area agricola di pregio" ad "altre aree agricole", evidenziata ora nella documentazione di piano individuandola come modifica "n. 8.2", in sede di conferenza di servizi convocata in data di data 24.03.2021 al fine di verificare le interferenze delle previsioni urbanistiche introdotte in sede di adozione definitiva del piano rispetto alla Carta di sintesi della pericolosità provinciale, il Servizio Foreste esprime "parere negativo per le parti ad oggi [ad allora] boscate, chiedendo di ridelimitarle come tali" o, in alternativa, di subordinare il mantenimento della nuova destinazione agricola alla "conclusione dei lavori a seguito di autorizzazione al cambio coltura". Il Servizio Geologico segnala invece, per quanto di propria competenza, che l'area era esposta a una pericolosità da crolli rocciosi, e che pertanto "ogni intervento deve essere realizzato ai sensi degli articoli 16 e 17 della Carta di sintesi della pericolosità".

Al fine dell'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale, l'amministrazione comunale ha dunque dato seguito a tali indicazioni riducendo il perimetro dell'area con destinazione "altre aree agricole", introducendo la destinazione a "bosco" in corrispondenza dell'area indicata dal Servizio Foreste e confermando la destinazione ad "altre aree agricole" per la parte non modificata. Parallelamente, in maniera non motivata, tale compendio agricolo è stato assoggettato ad uno "specifico riferimento normativo" (file shape Z602_P) che, facendo rinvio al comma 27 dell'articolo 7 delle norme di attuazione del PRG, dichiara l'ambito "inedificabile in quanto ricadente in area con penalità".

Nella relazione illustrativa e nelle controdeduzioni presentate dal Comune di Avio alle osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla seconda adozione della Variante si riporta che, in riferimento al parere negativo espresso dal Servizio Foreste "l'area agricola di pregio [che in realtà non si configurava come tale, ma come "altre aree agricole"] è stata ridelimitata come da richiesta riconoscendo la porzione" indicata. Relativamente alla segnalazione del Servizio Geologico, che evidenzia come l'area sia esposta a crolli rocciosi e come pertanto ogni intervento debba essere realizzato ai sensi degli art. 16 e 17 della CSP, la relazione illustrativa riporta che "l'ambito è stato assoggettato allo specifico riferimento normativo (art. 7 comma 27) che ne inibisce l'edificabilità". Tale disposizione non risulta tuttavia richiesta o prescritta dai Servizi provinciali, posto che sarebbero stati i futuri eventuali interventi a dover essere accompagnati dai necessari studi di compatibilità, a seconda dalle classe e tipo di rischio a cui l'area è interessata. Si evidenzia inoltre in tal senso che solo una piccola parte a monte del lotto in questione è assoggettata a classi di rischio P3 (art. 16 del PUP) o APP (art. 18 del PUP), mentre la gran parte della superficie a valle del lotto è assoggettata a classi di rischio P2 (art 17 del PUP) e P1.

Tale scelta non appare coerente con le considerazioni emerse dalla conferenza di servizi (Servizio Geologico) assumendo di fatto una posizione estremamente cautelativa rispetto alla normativa provinciale sulla tutela idrogeologica del territorio, sia relativamente all'area di cui alla previsione n. 8.2, sia ad altre aree che presentavano criticità, assegnando una disciplina urbanistica peraltro non conforme a quanto disposto dagli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PUP in merito alle aree a penalità APP e P3 della Carta di sintesi della pericolosità.

L'ambito di variante n. 8.2, infatti, presentava (e presenta tuttora) parziali interferenze con aree a penalità P3, P2 e APP della Carta di sintesi della pericolosità, che non escludono a priori l'edificabilità, ma che rendono necessario subordinare l'intervento edilizio all'esito di uno specifico studio di compatibilità secondo quanto disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18 delle norme di attuazione del PUP, relativi alle aree assoggettate a penalità media P3, bassa P2 ed alle aree da approfondire APP.

Si evidenzia infine come, nella conferenza di servizi convocata in data 06/10/2022 in merito all'adozione definitiva della XI Variante al PRG (il cui esito è stato inviato al Comune di Avio il giorno 06.10.2022 prot. n. 9497), il Servizio Foreste esprime parere positivo in virtù

delle modifiche introdotte, mentre non sono state espresse osservazioni da parte del Servizio Geologico.

La Giunta provinciale, con delibera n. 72 del 20.01.2023, ha quindi approvato la XI Variante al PRG del Comune di Avio che presenta evidenza di un errore materiale nell'apposizione dello specifico riferimento normativo presente sull'area, indicato dal cartiglio "c.27" (che ne decreta l'assoluta inedificabilità), dal momento che tale comma era stato introdotto solo in relazione ad altre aree con penalità che – anche ai sensi della disciplina provinciale – non potevano ammettere l'edificazione.

Posto che nel caso specifico quindi, le previsioni della Carta di sintesi della pericolosità non escludono l'edificazione, pur subordinandoli all'esito di uno specifico studio di compatibilità da allegare al progetto che "*analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni*", per l'area in esame, appare evidente che la volontà espressa dall'Amministrazione comunale in sede di adozione del piano fosse quella di indicare la corretta applicazione dello specifico riferimento normativo riferito al comma 28 dell'articolo 7 delle norme di attuazione del PRG, che prescrive come "in caso di nuovi interventi dovrà essere predisposto, in fase progettuale, uno studio che analizzi le criticità dell'area".

In conclusione, si evidenzia in ogni caso che nel verbale n. 6 del 22 gennaio 2020 della Conferenza di pianificazione della PAT ai fini della verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al PUP 2000 trasmesso al Comune di Avio con nota prot. 1656 del 19.02.2020 non erano inserite prescrizioni ostative in merito alla richiamata variante n. 8.2 che modificava, tra la prima adozione e l'adozione definitiva della Variante al PRG, la destinazione dell'area in adeguamento al PTC entrato nel frattempo in vigore, e che il contributo del Servizio Geologico si configurava come "segnalazione" e non come prescrizione.

Si provvede quindi con il presente procedimento a correggere il cartiglio presente sull'area, da "c.27" a quello corretto "c.28", al fine di rendere evidente che, considerate le penalità presenti sull'area, le norme di attuazione del PUP ammettono interventi edilizi, pur condotti in coerenza con la normativa provinciale dettata dalla Carta di sintesi della pericolosità, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre

2020, le cui disposizioni tecniche sono state approvate in ultimo con deliberazione n. 1340 del 12 settembre 2025 dalla Giunta provinciale.

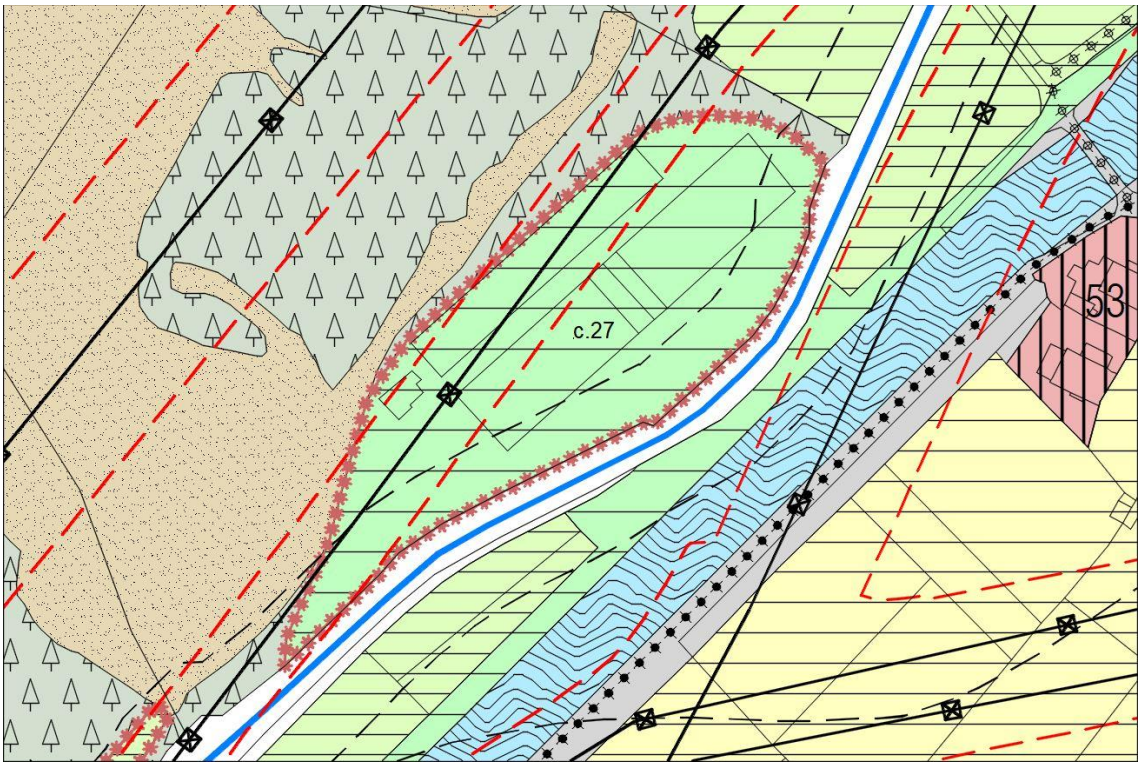
Si intende pertanto ripristinare anche per l'area in oggetto l'ordinario regime urbanistico previsto per le "altre aree agricole" individuate dal PRG, garantendo la possibilità di attivare gli interventi connessi con l'attività agricola (zootecnica) da tempo insediata sull'area.

MODIFICHE CARTOGRAFICHE:

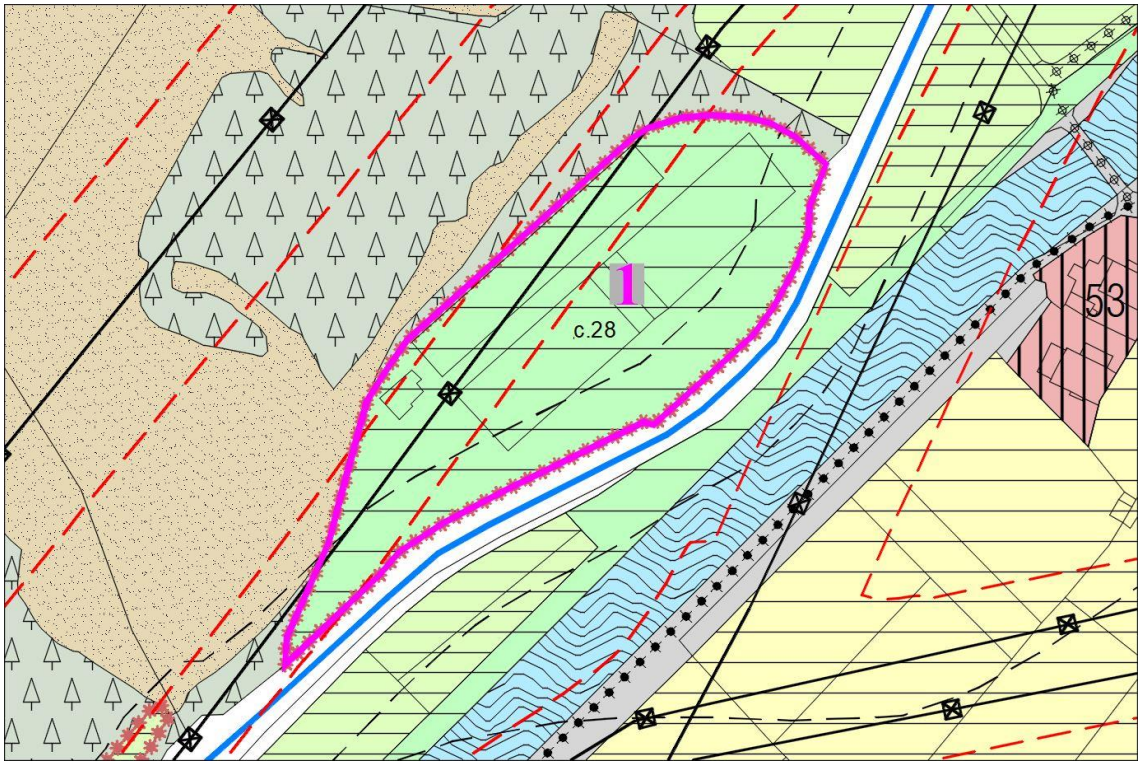
1. Inserimento del cartiglio che riporta lo "specifico riferimento normativo" che rimanda all'art. 7 comma 28, delle norme di attuazione, anziché al comma 27 (come da estratto cartografico allegato).

Comunità della Vallagarina
Comune di Avio

ESTRATTO P.RG. - *IN VIGORE*



ESTRATTO P.RG. – *RAFFRONTO*



Comunità della Vallagarina
Comune di Avio

ESTRATTO PRG - *PROGETTO*

